

Principi di comportamento per l'effettuazione di operazioni con parti correlate.

- 1.** Il Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. approva preventivamente le operazioni con parti correlate di ERG S.p.A. poste in essere sia dalla Capogruppo che dalle subholding operative, ivi incluse le operazioni infragruppo, salvo le operazioni il cui valore sia eguale od inferiore a 0,3 milioni di euro, quelle tipiche o usuali e quelle da concludersi a condizioni standard.
- 2.** Sono parti correlate quelle come tali identificate nel principio IAS n° 24.
- 3.** Sono operazioni infragruppo quelle effettuate dalla Capogruppo o dalle controllate con:
 - a) le società che, direttamente o indirettamente, ossia anche per il tramite di società fiduciarie o per interposizione di terzi, sono controllate da ERG S.p.A. ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2, del Codice Civile e dell'articolo 93 del Testo Unico della Finanza;
 - b) le società collegate con ERG S.p.A. ai sensi dell'articolo 2359, comma 3, del Codice Civile.
- 4.** Sono operazioni tipiche o usuali quelle così definite dalle "Linee Guida per l'identificazione e l'effettuazione delle operazioni significative" e cioè quelle la cui natura od oggetto non siano estranei all'attività tipica di entrambe le società coinvolte e non presentino aspetti di criticità in relazione alle loro caratteristiche ed al tempo del loro compimento.
- 5.** Sono operazioni da concludersi a condizioni standard, in base a quanto previsto dalle "Linee Guida", le operazioni le cui condizioni economiche siano a valori di mercato e comunque costituiscano condizioni applicate anche nei confronti di soggetti terzi.

6. L'Amministratore Delegato, nel caso in cui si ravvisi l'opportunità di procedere ad un'operazione con parte correlata, fornisce al Comitato per il Controllo Interno un'adeguata informativa sulla natura della correlazione, sulle modalità esecutive dell'operazione, sulle condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, sul procedimento valutativo seguito, sull'interesse e le motivazioni sottostanti e sugli eventuali rischi per la società.

7. Il Comitato per il Controllo Interno esprime il proprio parere sull'operazione e valuta se la natura, il valore o le altre caratteristiche dell'operazione richiedano anche il parere di uno o più esperti indipendenti in ordine alle condizioni economiche ed alla correttezza, formale e/o tecnica, dell'operazione.

In tal caso il Comitato per il Controllo Interno provvede anche alla scelta dell'esperto o degli esperti, da individuarsi tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza di cui sarà attentamente valutata l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

8. Il Consiglio di Amministrazione, ai fini dell'assunzione della delibera di autorizzazione al compimento dell'operazione, riceve dall'Amministratore Delegato, oltre ad un'adeguata informativa sulla natura della correlazione, sulle modalità esecutive dell'operazione, sulle condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, sul procedimento valutativo seguito, sull'interesse e le motivazioni sottostanti e sugli eventuali rischi per la società, anche il parere del Comitato per il Controllo Interno eventualmente corredato da quello del o degli esperti indipendenti.

Qualora la correlazione sia con un Amministratore o con un parte correlata per il tramite di un Amministratore, l'Amministratore interessato, in conformità a quanto previsto dall'art. 2391, 1° comma, del Codice Civile, dà informazione della circostanza e fornisce i chiarimenti che gli fossero richiesti, abbandonando la riunione

consiliare al momento della deliberazione salvo che il Presidente non gli chieda di restare anche allo scopo di, eventualmente, farlo partecipare alla votazione.

- 8.** Le operazioni con parti correlate, ivi incluse le operazioni infragruppo, che non sono sottoposte preventivamente all'esame ed all'approvazione del Consiglio di Amministrazione in quanto di valore eguale od inferiore a 0,3 milioni di euro, tipiche o usuali ovvero da concludersi a condizioni standard, dovranno comunque essere portate alla conoscenza dell'organo consiliare della Capogruppo. Gli Amministratori Delegati della Capogruppo e delle subholding raccolgono e conservano, per tali operazioni, adeguate informazioni sulla natura della correlazione, sulle modalità esecutive dell'operazione, sulle condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, sul procedimento valutativo seguito, sull'interesse e le motivazioni sottostanti e sugli eventuali rischi per la società. Anche per tali operazioni possono essere nominati uno o più esperti, secondo quanto sopra previsto.

21 dicembre 2007